

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO**

**RICORRE**

il **dott. FRANCO GIUSEPPE** (C.F. FRNGPP68P14H703L), nato a Salerno il 14/09/1968, e residente in Prato Via F. Rai n. 12, rappresentato e difeso dall'Avvocato Simone Nocentini (C.F. NCNSMN65M21D612Z) - il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni e le notifiche al numero di fax 055264470 ovvero all' indirizzo pec simone.nocentini@firenze.pecavvocati.it -, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Legale Lessona), come da mandato su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto

contro

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 06363391001)

il **MINISTERO dell'ECONOMIA E delle FINANZE** in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80415740580)

e nei confronti

del **dott. ERALDO CERISANO** (C.F. CRSRLD71C12D086K), nato a Cosenza il 12/03/1971 e residente in Signa (FI), Via Mons. Olinto Fedi n. 15

per l'annullamento

- del bando di concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia adottato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (doc. 1);
- del provvedimento prot. n. 2270/2016 dell'8 gennaio 2016 recante la nomina della Commissione d'esame (doc. 2) e dei provvedimenti recanti le successive modifiche ed integrazioni della stessa;

- del verbale della Commissione d'esame n. 244 relativo alla seduta del 03/02/2021 (doc. 3) e delle allegate schede di valutazione del candidato dott. Franco Giuseppe (doc. 4);
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti o non resi disponibili al ricorrente, ivi compreso in particolare e sin da ora il non conosciuto verbale con il quale la Commissione d'esame ha predeterminato le modalità organizzative ed i criteri di valutazione delle prove concorsuali.

\*\*\* \*\*

### **FATTO**

**1.** Il dott. Franco Giuseppe è dipendente di ruolo dal 01/04/1996 del Ministero delle Finanze, prima, e, senza soluzione di continuità, dell'Agenzia delle Entrate, dopo la sua istituzione. Assunto nel 1996 in qualità di assistente tributario, dal 11/10/1999, dopo il superamento di ulteriore concorso, riveste la qualifica di funzionario ed attualmente ricopre l'incarico (conferito il 4 giugno 2019), sotto forma di Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità di II fascia, di Capo Area Imprese Minori della Direzione Provinciale di Firenze.

**2.** Come si evince dal suo *curriculum*, prima di ricoprire tale ruolo, il ricorrente è stato (doc. 5):

- dal 2001 al 31/1/2008: Capo Team Controllo dell'Ufficio di Prato (incarico di responsabilità ex art. 18 del CCNI dell'Agenzia delle Entrate);
- dal 4/2/2008 al 30/6/2008: Capo Area Controllo dell'Ufficio di San Miniato (posizione non dirigenziale ex art. 17 del CCNI dell'Agenzia delle Entrate);
- dal 1/7/2008 al 1/2/2009: Capo Area Controllo dell'Ufficio di Arezzo (incarico dirigenziale di IV fascia);
- dal 2/2/2009 al 7/2/2010: Capo Area Controllo dell'Ufficio di Firenze 3 (incarico dirigenziale di IV fascia);
- dal 8/2/2010 al 20/2/2011: Capo Area Accertamento della Direzione Provinciale di Prato (incarico dirigenziale di IV fascia);

- dal 21/2/2011 al 21/4/2013: Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Pistoia (incarico dirigenziale di III fascia);
- dal 22/4/2013 al 25/3/2015: Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Prato (incarico dirigenziale di III fascia);
- dal 1/1/2016 al 30/4/2019: Capo Area Imprese Minori e Lavoratori Autonomi della Direzione Provinciale di Firenze (Posizione Organizzativa Speciale).

**3.** Inoltre, previo superamento delle previste prove scritte e orali, dopo aver conseguito l'idoneità a ricoprire le Posizioni Organizzative Speciali (POS) e le Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità (POER), il dott. Franco è stato immediatamente immesso, senza soluzione di continuità, nelle relative posizioni (doc.ti 6 e 7), ottenendo anche importanti deleghe di firma (doc. 8). Da ultimo, con la Disposizione di servizio n. 7/2021 non solo gli sono state confermate le precedenti deleghe di firma, ma gli è stata anche rilasciata la delega per l'espletamento della funzione di POER ed il dott. Franco è stato individuato come sostituto del Direttore Provinciale e del Vicario della Direzione Provinciale di Firenze, in caso di assenza di questi (doc. 9).

**4.** In particolare, l'atto di conferimento della posizione POS è così motivato: *“Nell'ambito della Direzione regionale della Toscana per la copertura della posizione non dirigenziale di capo Area Imprese minori e lavoratori autonomi della Direzione provinciale di Firenze è stato individuato il dott. Giuseppe Franco, funzionario che ha svolto un lungo percorso lavorativo in amministrazione, nel corso del quale ha avuto modo di confrontarsi in modo trasversale con le varie attività riferite al controllo, lavorando in diverse strutture con esperienze e coordinamento di crescente responsabilità. In virtù del suo excursus professionale dimostra di conoscere le attività da presidiare e si mostra consapevole delle responsabilità legate al ruolo, dando prova di capacità di analisi e flessibilità di pensiero. Alle conoscenze del dott. Franco si unisce forte tensione al risultato e capacità di iniziativa, pianificazione e monitoraggio volte a prevenire criticità che possano ostacolare il*

*raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tali caratteristiche personali e professionali lo rendono idoneo a ricoprire l'incarico*" (sub. doc. 6).

5. Peraltro, lo svolgimento da parte del dott. Franco degli incarichi elencati al precedente punto 2, comportante mansioni di responsabilità e direzione analoghe a quelle dirigenziali, è sempre stato valutato in maniera più che positiva in sede di valutazione annuale del raggiungimento degli obiettivi e di valutazione delle competenze ove, infatti, è sempre stato giudicato *"più che adeguato"* o *"eccellente"*, spesso conseguendo giudizi addirittura più alti di quelli attribuiti in fase di autovalutazione (doc. 10).

6. Forte delle capacità professionali maturate durante tali esperienze lavorative e della sempre più che positiva valutazione conseguita sui risultati raggiunti e sulle competenze sviluppate, il dott. Franco ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio (doc. 1).

7. Per quanto di interesse, relativamente al colloquio orale, l'art. 8 del relativo bando prevedeva che *"La prova è articolata in due fasi. La prima fase consiste nell'esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. La seconda fase consiste in un colloquio che potrà vertere sulle seguenti materie: a) diritto tributario; b) scienza delle finanze; c) diritto amministrativo; d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro; e) amministrazione delle risorse materiali; f) pianificazione e controllo di gestione; g) ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate"*, aggiungendo che *"La prova si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100"*.

8. In data 3/2/2021 il ricorrente ha quindi sostenuto la suddetta prova (sub. doc. 3) la quale ha incomprensibilmente avuto esito negativo, avendo egli conseguito il punteggio di soli 66,40, come tale insufficiente ai fini dell'idoneità.

9. Al fine di comprendere le ragioni di siffatta negativa valutazione, il ricorrente tramite lo scrivente difensore ha quindi presentato apposita istanza di accesso agli atti della procedura di concorso (doc. 11).

10. In riscontro alla stessa, con nota del 15 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha concesso l'accesso soltanto ad alcuni verbali delle sedute delle Commissioni di esame ed alle schede di valutazione dei colloqui orali sostenuti dai candidati indicati dallo stesso ricorrente, negando invece l'accesso ai verbali delle sedute della Commissione d'esame precedenti l'inizio delle prove orali, con i quali dovrebbero essere state stabilite le modalità operative ed organizzative di svolgimento della prova concorsuale, le domande da porre ai candidati in relazione a detta prova e, soprattutto, i criteri di valutazione della stessa prova.

11. Da ultimo, sollecitata dallo scrivente difensore a fornire copia anche di tale ulteriore documentazione, in data 29 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha espressamente differito l'accesso a tali atti *“a conclusione delle prove (prevista per la fine del mese di maggio 2021), in quanto tutt'ora in corso di svolgimento”* (doc. 12).

Fatta quindi espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso non appena saranno resi noti anche tali atti, si censurano i provvedimenti impugnati tra cui, in particolare, il negativo giudizio assegnato dalla Commissione d'esame al dott. Franco, quale risultante dal relativo verbale, in quanto illegittimi, erronei e lesivi per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**1) Violazione e/o falsa applicazione art. 12 del D.P.R. 487/1994, art. 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004 e art. 12 Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate approvato con delibera del Comitato direttivo n.**

**4 del 30 novembre 2000 e modificato da ultimo con la delibera del Comitato di gestione n. 26 del 30 ottobre 2020.**

**Eccesso di potere per difetto di motivazione; irragionevolezza e contraddittorietà manifesta.**

I provvedimenti impugnati risultano in primo luogo illegittimi per assoluta indeterminatezza ed, in ogni caso, irragionevolezza e genericità dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale.

Rispetto ad essi, infatti, il bando di concorso non fornisce alcuna indicazione, rimettendo così implicitamente, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994 e dell'art. 5 D.P.R. 272/2004, la loro doverosa predeterminazione alla commissione esaminatrice.

È proprio a quest'ultima, infatti, che le norme testé citate assegnano la competenza a stabilire, prima dell'inizio delle prove di concorso, *“i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove”*.

La loro predeterminazione è quindi essenziale ed indefettibile, sia perché si pone a presidio del rispetto dei principi - fondamentali anche e soprattutto nelle procedure concorsuali - di trasparenza e imparzialità, sia perché consente ai partecipanti alla selezione di controllare le valutazioni e i giudizi conseguiti e, ove reputati illegittimi, di censurarli dinanzi agli organi giurisdizionali.

In questa prospettiva trova spazio la pacifica giurisprudenza amministrativa che interpreta la previsione in commento come *“regola generale applicabile a tutte le procedure concorsuali, in quanto garanzia di parità di trattamento tra i candidati: garanzia che potrebbe essere posta in dubbio se tali criteri non siano stati formulati, e non lo siano stati prima dell'inizio delle prove: ciò, in particolare, per evitare che i parametri valutativi possano essere concepiti in relazione alle caratteristiche dell'uno o dell'altro aspirante”* (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 18/12/2013, n. 5856), inquadrandola, in altre parole, *“nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal*

*legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 26/01/2015, n. 326).

Peraltro detto obbligo di preventiva determinazione dei criteri non è generico, ma specifico, poiché - come è stato chiarito sempre dalla giurisprudenza - *“richiede che, unitamente alla fissazione dei criteri di valutazione, venga predeterminato il punteggio per ogni singolo elemento che concorre a definire la scelta dell'Amministrazione; diversamente opinando, la prefissione dei criteri di massima rimane vaga e priva di una reale possibilità di controllo”,* perciò *“è necessario che, a ogni elemento che concorre alla valutazione positiva, venga assegnato, in via preventiva, un punteggio, a prescindere dalla circostanza che la legge preveda un bando di concorso vero e proprio”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 18/06/2002, n. 3320).

Nel caso di specie - come detto - il bando di concorso si limitava a disciplinare, in modo sintetico e generico, l'articolazione del colloquio orale in due fasi e a fissare in 70/100 punti la soglia sopra la quale la prova avrebbe potuto dirsi superata.

In tale contesto, era perciò sicuramente obbligo della Commissione d'esame stabilire, prima dell'inizio delle prove, i parametri di valutazione del colloquio e, in particolare, i criteri di assegnazione del punteggio e le modalità e il metro di giudizio.

Di tale doverosa predeterminazione, però, non vi è traccia nella documentazione ottenuta dal ricorrente a seguito dell'istanza di accesso agli atti, non essendone fatta menzione alcuna né nel verbale della seduta (ossia il verbale n. 244 del 3/2/2021), che si limita a ripetere le disposizioni del bando sullo svolgimento della prova orale; né, tantomeno - come vedremo *infra* - nella scheda di valutazione del dott. Franco.

A tale riguardo si rappresenta - come anticipato in narrativa - che, sollecitata sul punto, l'Agenzia delle Entrate con pec del 29 marzo 2021 ha espressamente differito *“a conclusione delle prove (prevista per la fine del mese di maggio 2021), in quanto tutt'ora in corso di svolgimento”* (doc. 12), l'accesso alla documentazione con la quale sono stati predeterminati i criteri di valutazione, avverso la quale, dunque, ci si riserva sin da ora di proporre successiva impugnazione.

Cionondimeno, nel motivo che segue sarà dimostrata l'illegittimità, la genericità e comunque l'irragionevolezza del giudizio conseguito dal dott. Franco alla prova orale, che deve senz'altro, per le ragioni che saranno esposte, essere annullato.

Va da sé, quindi ed infine, che ove la Commissione fosse venuta meno all'obbligo di cui sopra o comunque avesse predeterminato criteri irragionevoli, ecc., solo per questo gli atti impugnati non potrebbero che essere integralmente annullati.

\*\*\* \*\*

**2) Violazione e/o falsa applicazione art. 12 del D.P.R. 487/1994, art. 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004, art. 12 Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e modificato da ultimo con la delibera del Comitato di gestione n. 26 del 30 ottobre 2020.**

**Eccesso di potere per difetto di motivazione; irragionevolezza, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento.**

**2.1)** Come anticipato a conclusione del punto precedente, già oggi è possibile dedurre l'illegittimità e/o l'assoluta erroneità dei punteggi assegnati al dott. Franco al colloquio orale.

Il ricorrente ha conseguito un punteggio di soli 66,4 (il punteggio minimo per ritenere superata la prova - si ricorda - era 70), così specificatamente articolato nelle schede di valutazione:

1) Scheda contenente la valutazione complessiva del candidato:

PRIMA FASE PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE (competenze acquisite, capacità manageriali e attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali)	
PUNTEGGIO PRIMA FASE (max 20 punti)	14
SECONDA FASE COLLOQUIO TECNICO PROFESSIONALE	
PUNTEGGIO SECONDA FASE (max 76 punti)	49,4
CONOSCENZA INFORMATICA (max 2 punti)	1,5
CONOSCENZA LINGUA INGLESE O ALTRA LINGUA DELLA U.E. (max 2 punti)	1,5
PUNTEGGIO TOTALE (max 100 punti)	66,4
NOTE	

2) Scheda contenente la valutazione della prima fase - percorso formativo e professionale (competenze acquisite, capacità manageriali e attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali):

Annotazioni

Il candidato espone il proprio percorso formativo e professionale secondo quanto previsto dall'art. 8.3 del bando di concorso

VALUTAZIONE

COMPETENZE REALIZZATIVE (MAX 8 PUNTI)	5,6
COMPETENZE RELAZIONALI (MAX 6 PUNTI)	4,2
CAPACITA' GESTIONE RESPONSABILITA' (MAX 6 PUNTI)	4,2
PUNTEGGIO PRIMA FASE (MAX 20 PUNTI)	14

3) Scheda contenente la valutazione della seconda fase - colloquio sulle materie del concorso:

DOMANDE (riportare il testo delle domande estratte dal candidato)	Gli atti impugnabili nel processo tributario, fattispecie, in particolare la problematica della impugnabilità dell'estratto di ruolo, fonti normative
	L'AE, rapporti con i Comuni ai fini del contrasto ai fenomeni di evasione fiscale, disciplina, in particolare gli ambiti d'intervento dei Comuni, fonti normative;
	L'istituto dello "spoil system", regolamentazione nell'ambito del testo unico del pubblico impiego

VALUTAZIONE	
Correttezza della risposta (max 30 punti)	19,5
Completezza delle argomentazioni (max 25 punti)	16,25
Capacità di approfondimento ed elaborazione critica (max 15 punti)	9,75
Chiarezza espositiva (max 6 punti)	3,9
<b>PUNTEGGIO SECONDA FASE (max 76)</b>	<b>49,4</b>

NOTE

4) Quanto alla valutazione delle capacità informatiche e alla conoscenza delle lingue straniere, il ricorrente ha conseguito il giudizio *“più che adeguato”*, corrispondente al punteggio complessivo di 3 punti.

Dalla lettura di tali schede, balzano immediatamente all'occhio due circostanze: la prima è la genericità della valutazione conseguita e l'assenza di qualsivoglia motivazione testuale; la seconda è che tale (insufficiente) punteggio non rispecchia l'esperienza e la competenza del dott. Franco.

Da un esame più attento si evince poi anche una terza grave anomalia, inficiante la valutazione della seconda fase della prova orale, che sarà diffusamente illustrata al paragrafo 2.4.

**2.2)** Relativamente alla prima delle tre circostanze che sono state menzionate, si evidenzia come nelle schede di valutazione siano riportati solo i singoli punteggi conseguiti dal ricorrente e quelli massimi conseguibili, mentre non sono indicati né parametri o griglie di punteggio, né tantomeno è espressa una qualche motivazione testuale.

Elementi, come già dedotto, essenziali per comprendere il c.d. “iter logico” seguito dai Commissari per valutare il candidato.

In questa prospettiva, è infatti granitico l'orientamento della giurisprudenza in tema di valutazioni con punteggi numerici secondo cui *“L'utilizzo del solo punteggio numerico ai fini della valutazione delle prove concorsuali può essere sì sufficiente, ma nel solo caso in cui risultino definiti criteri di massima, anche a livello generale, e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato (inter multis, Cons. Stato, IV, 1 agosto 2018, n. 4745; 8 gennaio 2018, n. 76; 5 dicembre 2016, n. 5099; V, 30 novembre 2015, n. 5407; VI, 11 dicembre 2015, n. 5639)”* (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 24/09/2019 n. 6358).

In altre parole, una valutazione solo numerica è legittima solo se sono stati predeterminati “precisi parametri di riferimento”.

Con specifico riferimento alla procedura in esame, questi ultimi - come già evidenziato nel motivo che precede - non sono stati determinati né nel bando di concorso né risultano essere stati fissati, stante la documentazione ottenuta con l'accesso agli atti, dalla Commissione esaminatrice.

Allo stato risultano perciò sconosciute e inspiegabili le ragioni per le quali la Commissione abbia attribuito al dott. Franco solo 14 punti alla prima fase del colloquio orale - relativa si ripete *“alla esposizione del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali”* - quando il ricorrente ha sempre svolto funzioni di elevata responsabilità e, a partire dal 2008, mansioni sempre analoghe a quelle dirigenziali.

Come restano altrettanto ignoti i motivi per i quali le risposte del dott. Franco alle tre domande poste dalla Commissione siano state valutate con l'assegnazione 49,4 punti su un massimo di 76, che non corrispondono affatto al grado di completezza e esaustività con il quale il ricorrente ritiene di aver risposto.

Tutte queste perplessità si alimentano ulteriormente se si guardano i punteggi conseguiti sulle singole voci di valutazione della seconda fase del colloquio, ove al ricorrente sono stati attribuiti punteggi addirittura a “doppio decimale”.

Questa davvero incredibile “precisione” di giudizio, priva di una logica giustificazione, è spiegabile solo in virtù della grave anomalia che affligge l’intera valutazione della seconda fase del colloquio, emersa dall’attenta analisi delle schede di valutazione riferite ai candidati che hanno sostenuto la prova nella seduta del 3 febbraio 2021, che sarà rappresentata al successivo paragrafo 2.4.

**2.3)** Fermo restando il rilievo che precede (conseguenza della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e delle griglie dei punteggi), è poi palesemente errato il giudizio conseguito dal dott. Franco sulla prima fase del colloquio, che si è già detto essere relativa al suo percorso curriculare/esperienziale.

Al ricorrente, cui è stato chiesto di indicare quale fosse il suo incarico attuale e quali ruoli avesse ricoperto precedentemente, sono stati assegnati solo 14 punti su un massimo di 20.

Questo giudizio però non è coerente con la natura, l’importanza e l’elevato grado di responsabilità connesso agli incarichi ricoperti nel tempo dal dott. Franco (che - si ricorda - sono stati espletati sempre in modo “più che adeguato” o “eccellente”: sub. doc. 10), dai quali emerge - al contrario - il possesso “*delle capacità manageriali*” e “*l’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*”.

Il ricorrente, infatti, come anticipato in narrativa, è stato:

- dal 2001 al 31/1/2008: Capo Team Controllo dell’Ufficio di Prato;
- dal 4/2/2008 al 30/6/2008: Capo Area Controllo dell’Ufficio di San Miniato;
- dal 1/7/2008 al 1/2/2009: Capo Area Controllo dell’Ufficio di Arezzo;
- dal 2/2/2009 al 7/2/2010: Capo Area Controllo dell’Ufficio di Firenze 3;

- dal 8/2/2010 al 20/2/2011: Capo Area Accertamento della Direzione Provinciale di Prato;
- dal 21/2/2011 al 21/4/2013: Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Pistoia;
- dal 22/4/2013 al 25/3/2015: Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Prato;
- dal 1/1/2016 al 30/4/2019: Capo Area Imprese Minori e Lavoratori Autonomi della Direzione Provinciale di Firenze e, a seguito della riorganizzazione interna dell'Agencia delle Entrate, Capo Area Imprese Minori (incarico POER che riveste tuttora).

In sintesi, dal 2001 il ricorrente è stato Capo Team e poi Capo Area o Capo Ufficio di importanti compartimenti (anche in termini di dimensione, di carico di lavoro e di obiettivi qualitativi e quantitativi assegnati) dell'Agencia dell'Entrate, svolgendo funzioni di elevata responsabilità sempre analoghe a quelle dirigenziali.

Inoltre, il dott. Franco ha superato le previste prove scritte e orali per ottenere l'idoneità a ricoprire le Posizioni Organizzative Speciali (POS) e le Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità (POER), ed è stato immediatamente immesso, senza soluzione di continuità, nelle relative posizioni (doc.ti 6 e 7), conseguendo - come detto - anche importanti deleghe di firma, da ultimo confermate con la Disposizione di servizio n. 7/2021, con la quale gli è stata anche rilasciata la delega per l'espletamento della funzione di POER ed è stato individuato come sostituto del Direttore Provinciale e del Vicario della Direzione Provinciale di Firenze, in caso di assenza di questi.

Orbene, la sicura rilevanza delle posizioni organizzative testé citate è confermata dalla stessa Agencia delle Entrate la quale, proprio nell'ambito della disciplina per l'accesso alla qualifica dirigenziale, le considera con grande attenzione, rendendo così illegittima qualsiasi loro marginalizzazione.

In particolare, l'art. 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 (da ultimo modificato con la delibera del Comitato di gestione n. 26 del 30 ottobre 2020 - doc. 13) rubricato "Accesso alla dirigenza" prevede espressamente che, ove per l'elevato numero di candidati, sia necessario prevedere una prova preselettiva, sono esonerati dal parteciparvi "i dipendenti dell'Agenzia delle entrate che per almeno due anni abbiano svolto funzioni dirigenziali ovvero abbiano ricoperto incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione"; questi ultimi, proprio per la rilevanza riconosciuta agli incarichi e alle connesse funzioni, sono ammessi a partecipare direttamente alla prova successiva, saltando quella preselettiva.

Diviene così evidente l'illegittimità del punteggio assegnato al dott. Franco, che sotto questo aspetto non pare tenere adeguatamente conto dell'esistenza della disposizione sopra citata e dunque **dell'equiparazione tra la titolarità di posizioni POER e lo svolgimento di funzioni dirigenziali** (che è tale da esonerare i candidati in possesso dell'uno o dell'altro titolo dallo svolgimento della prova preselettiva per l'accesso alla qualifica dirigenziale).

Il ricorrente, infatti, è titolare da oltre cinque anni di un'importante posizione POER presso la Direzione Provinciale di Firenze, cioè quella di Responsabile dell'Area Imprese Minori e Lavori Autonomi, divenuta - a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Area Imprese Minori, che si colloca tra le aree più impegnative della Regione Toscana, sia per il numero di dipendenti da coordinare e dirigere, che per gli obiettivi quantitativi e qualitativi assegnati che, infine, per la numerosità degli atti di accertamento da emettere.

Non solo.

Non deve dimenticarsi, infatti, che il dott. Franco ha sempre espletato gli incarichi lui assegnati (compresi quelli di posizione organizzativa) in modo "più che adeguato" o "eccellente".

Tutto quanto sopra esposto dimostra come il ricorrente sia senz'altro in possesso “*delle capacità manageriali*” e dell’“*attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*” che dovevano essere verificate nella prima fase del colloquio orale, sulla quale perciò avrebbe dovuto conseguire un punteggio di gran lunga superiore a 14 punti.

E ciò anche perché l'appena reclamato punteggio superiore lo hanno ottenuto candidati con *curricula* ben “inferiori” rispetto a quello del ricorrente.

Si vedano ad esempio i *curricula* dei dottori Vincenzo Pantisano e Ferdinando Pace i quali hanno ottenuto, sulla prima fase della prova orale, rispettivamente, 18,5 e 17 punti (doc.ti 14 e 15).

A questi punteggi così superiori rispetto a quelli conseguiti dal dott. Franco, però, non corrispondono *curricula* altrettanto “migliori”, anzi.

Dall'esame del *curriculum* del dott. Pantisano (pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate) si apprende che egli è attualmente Capo Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non commerciali presso la Direzione Provinciale di Pisa, POER di III fascia, di livello inferiore a quella del dott. Franco, e che, precedentemente, lo stesso è stato Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Massa-Carrara, Capo Area Controllo presso l'Ufficio Locale di Massa e Capo Team accertamento integrato presso l'Ufficio Locale di Pietrasanta (doc. 16).

Come sia stato possibile che tali limitate (rispetto a quelle del dott. Franco) esperienze svolte presso uffici, anche dimensionalmente, meno rilevanti di quelli presso i quali ha operato ed opera il ricorrente, abbiano fatto ottenere al dott. Pantisano - nel giudizio relativo al percorso formativo e professionale funzionale alla verifica delle competenze acquisite, delle capacità manageriali e dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali - un punteggio superiore a quello del dott. Franco di addirittura di ben 4,5 punti, non è dato sapersi.

L'irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento che emerge dal confronto dei *curricula* dei due candidati è davvero eclatante.

Infatti, tutti gli incarichi rivestiti dal dott. Pantisano sono stati svolti anche dal Dott. Franco, peraltro in uffici dimensionalmente più grandi; inoltre il ricorrente ne ha svolti anche ben altri, come emerge dalla seguente tabella:

<b>Dott. Pantisano</b>	<b>Dott. Franco</b>
1) Capo Area Controllo presso l'Ufficio Locale di Massa	1) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di San Miniato 2) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di Arezzo 3) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di Firenze 3
2) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Massa-Carrara	4) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Pistoia 5) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Prato
3) Capo Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non commerciali presso la Direzione Provinciale di Pisa	6) Capo Area Imprese Minori e Lavoratori Autonomi della Direzione Provinciale di Firenze
4) Capo team accertamento integrato presso l'Ufficio Locale di Pietrasanta	7) Capo Area Accertamento della Direzione Provinciale di Prato
-	8) Capo Team Controllo

		dell'Ufficio di Prato
	-	9) Capo Area Imprese Minori presso la Direzione Provinciale di Firenze
<b>Punteggio conseguito</b>	<b>18,5 punti</b>	<b>14 punti</b>

Nonostante l'indubbia maggior esperienza e competenza professionale maturata dal dott. Franco e quindi le maggiori "*capacità manageriali*" e "*attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*", il ricorrente ha però incomprensibilmente ottenuto soli 14 punti, mentre il dott. Pantisano - inspiegabilmente - ne ha conseguiti ben 18,5.

Quanto appena esposto si è verificato anche con riferimento alla valutazione del dott. Pace, il quale ha conseguito 3 punti più del ricorrente a fronte, di nuovo, di un *curriculum* professionalmente e esperienzialmente "inferiore" (doc. 17), come emerge dalla seguente tabella:

<b>Dott. Pace</b>	<b>Dott. Franco</b>
1) Capo Area Controllo presso l'Ufficio Locale di Empoli	1) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di San Miniato 2) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di Arezzo 3) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di Firenze 3
2) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Livorno	4) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Pistoia 5) Capo Ufficio Controlli

		presso la Direzione Provinciale di Prato
	3) Capo Area Imprese presso la Direzione Provinciale di Lucca	6) Capo Area Imprese Minori e Lavoratori Autonomi della Direzione Provinciale di Firenze
	4) Capo Area Accertamento della Direzione Provinciale di Lucca	7) Capo Area Accertamento della Direzione Provinciale di Prato
	-	8) Capo Team Controllo dell'Ufficio di Prato
	-	9) Capo Area Imprese Minori presso la Direzione Provinciale di Firenze
<b>Punteggio conseguito</b>	<b>17 punti</b>	<b>14 punti</b>

Anche in questo caso l'irragionevolezza e disparità di trattamento pare evidente. Tutto ciò a conferma della grave illegittimità della valutazione della prima fase del colloquio orale sostenuto dal dott. Franco, **il punteggio del quale non avrebbe certo mai potuto essere inferiore a quello conseguito dai colleghi Pantisano e Pace.**

In questo senso, si fa presente che ove al ricorrente fosse stato attribuito quanto meno lo stesso punteggio assegnato al dottor Pantisano (anche se a ben vedere il Dott. Franco avrebbe dovuto conseguire un punteggio più alto), egli avrebbe raggiunto i 70 punti richiesti per il superamento della prova orale.

Inoltre dall'analisi dei verbali delle sedute esaminate (si ricorda che l'accesso agli atti è stato richiesto per 21 sedute sulle oltre 100 svolte fino al 3 febbraio 2021) risulta che alcuni funzionari, i quali non ricoprono attualmente alcun ruolo organizzativo nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate, hanno ottenuto una valutazione del percorso formativo e professionale più elevata rispetto a quella del ricorrente, ad esempio:

- nella seduta del 08/04/2019 il funzionario Orfei Giovanni ha avuto una valutazione di 15,2 (doc. 18);
- nella seduta del 12/06/2019 il funzionario Alessandra Possente ha avuto una valutazione di 15 (doc. 19);
- nella seduta del 26/06/2019 il funzionario Rega Adele ha avuto una valutazione di 15 (doc. 20).

#### **2.4) Ma non è tutto.**

Dall'attento esame delle valutazioni conseguite dai candidati che hanno sostenuto il colloquio nella medesima seduta del dott. Franco, ed in tutte le altre 21 sedute delle quali - a seguito dell'istanza di accesso agli atti - il ricorrente ha ottenuto i verbali della Commissione e le schede di valutazione dei candidati (sulle oltre 100 sedute svolte fino al 3 febbraio 2021), emerge una circostanza che palesa l'illegittimità anche della valutazione del colloquio nella sua seconda fase, *id est* la prova sulle materie del concorso.

Fermo restando quanto rappresentato al punto 2.2 che precede relativamente all'impossibilità di comprendere le ragioni poste a fondamento dei punteggi assegnati dalla Commissione, deve evidenziarsi come quest'ultima pare aver valutato il colloquio non assegnando - come sarebbe stato logico (e legittimo) - prima i singoli punti sulle varie voci (ossia "correttezza della risposta", "completezza delle argomentazioni", "capacità di approfondimento e elaborazione critica", "chiarezza espositiva") per poi sommarli successivamente onde ottenere il punteggio finale della seconda fase del colloquio.

La Commissione, infatti, pare aver prima determinato il punteggio finale per poi “spalmarlo” sulle singole voci in base a percentuali che sono troppo ricorrenti per non far pensare che siano state prestabilite in modo generale a monte.

Con la seguente tabella si cerca di rendere più chiaro quanto appena esposto:

Candidato	Correttezza della risposta (max 30 punti)	Correttezza delle argomentazioni (max 25 punti)	Capacità di approfondimento e elaborazione critica (max 15 punti)	Chiarezza espositiva (max 6 punti)	Seconda fase (max 76 punti)
Ferrante Emanuela	21,75 punti	18,13 punti	10,88 punti	4,35 punti	55,11 punti
	39,47%	32,90 %	19,74%	7,89%	100%
Franco Giuseppe	19,5 punti	16,25 punti	9,75 punti	3,9 punti	49,4 punti
	39,47%	32,89 %	19,74%	7,89%	100%
Franzoso Marco	18,38 punti	15,31 punti	9,19 punti	3,68 punti	46,56 punti
	39,48%	32,88 %	19,74%	7,90%	100%
Frapiccini Stefano	6,75 punti	5,63 punti	3,38 punti	1,35 punti	17,11 punti
	39,45%	32,90 %	19,75%	7,89%	100%
Frattaruolo Cristina	22,5 punti	18,75 punti	11,25 punti	4,5 punti	57 punti
	39,47%	32,89 %	19,74%	7,89%	100%
Fratus Marco	22,5 punti	18,75 punti	11,25 punti	4,5 punti	57 punti
	39,47%	32,89 %	19,74%	7,89%	100%
Fuochetti Gianluca	25,5 punti	21,25 punti	12,75 punti	5,1 punti	64,6 punti
	39,47%	32,89 %	19,74%	7,89%	100%

Le righe evidenziate in grigio riportano le percentuali alle quali corrispondono, in relazione al punteggio complessivo conseguito, i singoli punti ottenuti sulle varie voci di valutazione.

Le stesse non solo sono analoghe in tutti i candidati (fatti salvi gli arrotondamenti del caso sul secondo decimale), ma sono le medesime che si ottengono rapportando i massimi punti conseguibili sulle singole voci (cioè 30 per la “Correttezza della risposta”, 25 per la “Correttezza delle argomentazioni”, 15 per la “Capacità di approfondimento e elaborazione critica”, 6 per la “Chiarezza espositiva”) al totale complessivo di 76, come si evince dalla ulteriore seguente tabella:

Voce	Punteggio	Percentuale
Correttezza della risposta	max 30	39,47 %
Correttezza delle argomentazioni	max 25	32,89 %
Capacità di approfondimento e elaborazione critica	max 15	19,74%
Chiarezza espositiva	max 6	7,89%
Totale	max 76	100%

E che sia stata questa la – non corretta - modalità di assegnazione dei punteggi è altresì confermato dalla circostanza - che altrimenti non può trovare spiegazione– della “precisione” di giudizio quale effettuato con l’assegnazione di punteggi addirittura a doppio decimale !

Tale metodo di assegnazione del punteggio è però illegittimo, dal momento che la Commissione avrebbe dovuto **prima** assegnare i punteggi sulle singole voci

(che solitamente scompongono la valutazione complessiva proprio per renderla più agevole) e solo dopo sommarli, per determinare il risultato complessivo.

Ciò anche perché ben potrebbe un candidato eccellere nella risposta (e dunque meritare il massimo punteggio sulla prima voce), ma non approfondirla o sottoporla a elaborazione critica (e dunque ottenere un punteggio basso sulla terza voce).

È quindi davvero illogico, oltre che gravemente penalizzante ed illegittimo, assegnare il punteggio alle singole voci in base a percentuali applicate sul punteggio finale, in quanto tale *modus operandi* in alcun modo riconosce il giusto merito (o demerito) al candidato.

D'altra parte, se un simile metodo dovesse reputarsi ammissibile, verrebbe meno il senso stesso della scomposizione nelle singole voci, che dovrebbe essere d'ausilio alla Commissione per la valutazione del candidato e, di riflesso, funzionale anche al rispetto del principio di imparzialità, rendendo trasparente (e, in questo senso, più facilmente controllabile e censurabile) il giudizio.

Ove infatti i punti assegnati alle varie voci non rispecchino quanto le stesse si prefiggono di valutare e siano conferiti *ex post* spalmando il punteggio finale in base a percentuali prestabilite, è chiaro che la relativa griglia risulterebbe svuotata di ogni funzione.

Anche da ciò emerge, in conclusione, la grave illegittimità della valutazione del colloquio orale del dott. Franco che deve, anche per questo ulteriore aspetto, essere annullata.

### **P.Q.M.**

si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di competenze, spese e spese generali, compresi CAP ed IVA e con rimborso del contributo unificato.

Ai fini della determinazione del contributo unificato d'iscrizione a ruolo si dichiara che la presente causa è relativa alla materia del pubblico impiego e che pertanto è dovuto un contributo unificato di euro 325,00.

Si attesta fin d'ora che la versione cartacea del presente atto è conforme all'originale in formato digitale nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Firenze, 31 marzo 2021

Avv. Simone Nocentini